



FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO  
DI REGGIO EMILIA  
PIETRO MANODORI

# REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO





---

# REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Approvato dal Consiglio Generale  
nella seduta del 22.04.2026



---

ART. 1	PRINCIPI GENERALI
ART. 2	SETTORI D'INTERVENTO
ART. 3	INIZIATIVE E PROGETTI PROPRI DELLA FONDAZIONE
ART. 4	MODALITÀ DI ACCESSO ALLE EROGAZIONI
ART. 5	SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
ART. 6	RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DI TERZI
ART. 7	RICHIESTE DI CONTRIBUTO NON AMMISSIBILI
ART. 8	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE APERTE
ART. 9	PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DELIBERE DI EROGAZIONE
ART. 10	CRITERI DI SELEZIONE DELLE RICHIESTE
ART. 11	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
ART. 12	PROROGA, REVOCA E DECADENZA DEI CONTRIBUTI
ART. 13	PUBBLICITÀ
ART. 14	ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA



Il presente Regolamento disciplina l'attività istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori e stabilisce criteri e modalità con i quali la stessa attua i propri scopi statutari nel rispetto dei contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa (ACRI), in ottemperanza al Dlgs 153/99 e successivo atto di Indirizzo, del Protocollo di Intesa ARCI - MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015 e successivo Addendum del 28.10.2025.

## **ART. 1 PRINCIPI GENERALI**

### **1.1** La Fondazione persegue i propri scopi:

- a.** mediante il finanziamento di progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati
- b.** sostenendo, quando possibile, attività, progetti ed iniziative promosse da terzi nell'ambito dei programmi di intervento da essa individuati
- c.** mediante l'esercizio di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti.

**1.2** L'attività istituzionale è definita dai contenuti dei programmi pluriennali e dei documenti programmatici previsionali annuali approvati dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre di ogni anno, restando esclusi interventi nei settori di attività che non rientrino tra quelli individuati nei suddetti documenti, salvo particolari ed eccezionali esigenze che possano verificarsi, previa motivata modifica dei programmi e dei suddetti documenti approvati dai competenti organi.

**1.3** La Fondazione ha cura di predisporre adeguate azioni informative miranti a favorire la conoscenza presso i terzi dei requisiti, delle modalità e dei termini per poter accedere ai finanziamenti e provvede a sollecitare, anche mediante appositi bandi, avvisi, comunicati, ecc., le richieste di intervento da parte di terzi al fine di poter finanziare progetti conformi ai programmi indicati nel Documento Programmatico Previsionale annuale.

**1.4** Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati espressamente ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, che saranno inseriti nell'ambito dei documenti di programmazione della Fondazione.

**1.5** La Fondazione provvede a divulgare, nelle forme ritenute più opportune, le informazioni necessarie a far conoscere le attività e i progetti direttamente posti in essere e i progetti di terzi sostenuti tramite i propri interventi.



## ART. 2      SETTORI D'INTERVENTO

**2.1** Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla provincia di Reggio Emilia nei seguenti settori ammessi:

- FAMIGLIA E VALORI CONNESSI
- CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE
- EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA
- VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
- RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE
- ASSISTENZA AGLI ANZIANI
- DIRITTI CIVILI
- PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ E SICUREZZA PUBBLICA
- SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA DI QUALITÀ
- SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE
- PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
- PROTEZIONE CIVILE
- SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
- ATTIVITÀ SPORTIVA
- PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE
- PATOLOGIE E DISTURBI PSICHICI E MENTALI
- RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
- PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE
- ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

Tra i settori ammessi è ricompresa anche la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D. Lgs. 163/06.

Eccezionalmente, può sostenere iniziative di particolare rilievo istituzionale anche in altri ambiti territoriali, eventualmente con il coordinamento dell'ACRI o di organismi associativi regionali.

**2.2** La Fondazione, nella realizzazione degli scopi statutari nei settori ammessi, individua in numero non superiore a cinque i settori rilevanti triennio per triennio, così come indicato nel Piano Programmatico Pluriennale, ed ha cura di utilizzare il reddito derivante dall'investimento del proprio patrimonio nel rispetto dei vincoli ad essa afferenti.

**2.3** La Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio, indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

**2.4** Gli scopi di promozione dello sviluppo economico locale vengono perseguiti tramite l'operatività nei settori ammessi.

**2.5** La Fondazione può anche sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati in favore di comunità di italiani all'estero, nonché interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale al di fuori del territorio nazionale purché abbiano ricadute fattive nell'ambito provinciale di Reggio Emilia.



## ART. 3 INIZIATIVE E PROGETTI PROPRI DELLA FONDAZIONE

- 3.1** Per la predisposizione e realizzazione di progetti ed iniziative propri promossi dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti e per il raggiungimento degli scopi statutari della stessa, la Fondazione può:
- a. provvedere autonomamente, per il tramite della propria struttura organizzativa
  - b. provvedere con la collaborazione di terzi, anche a seguito di appositi accordi e convenzioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione, con soggetti interessati pubblici e privati.

## ART. 4 MODALITÀ DI ACCESSO ALLE EROGAZIONI

- 4.1** Per conseguire i propri obiettivi, la Fondazione ha individuato nello specifico due canali principali per la raccolta delle proposte avanzate dai soggetti legittimati alla richiesta di contributo di cui al successivo articolo 5:
- a. i bandi, per iniziative in settori che la Fondazione ritiene particolarmente rilevanti e rispetto ai quali ritiene opportuno riservare specifiche risorse finanziarie
  - b. le richieste aperte, per tutte le altre iniziative e proposte che non ricadono nelle categorie assoggettate ai bandi, ma che rientrano in uno dei settori rilevanti individuati triennio per triennio così come indicato al punto 2.2.
- 4.2** Nell'ambito dei programmi indicati nel Documento Programmatico Previsionale annuale e per il conseguimento di obiettivi ritenuti di particolare interesse, la Fondazione può predisporre specifici bandi volti a sollecitare richieste di contributo riferite a progetti con finalità determinate. Nei bandi sono indicati gli obiettivi degli stessi ed i settori di intervento, le risorse finanziarie messe a disposizione, i relativi ambiti territoriali, le tipologie dei richiedenti, i contenuti che dovranno caratterizzare i progetti presentati, le modalità ed il periodo di presentazione delle domande di contributo, nonché le relative procedure di valutazione ed erogazione. I soggetti che intendano accedere ai contributi sulla base di un bando della Fondazione devono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal bando medesimo.



## ART. 5 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

**5.1** Possono beneficiare degli interventi della Fondazione enti ed altri soggetti di cui alle lettere a,b,c di seguito elencati che siano formalmente costituiti da almeno 24 mesi ed in particolare:

- a.** gli enti pubblici e privati, senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale le cui attività, iniziative e progetti siano riconducibili ad uno dei settori di intervento della Fondazione
- b.** gli enti del terzo settore di cui all'art.4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, nonché le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, 1° comma, lett. h) del D.Lgs. 153/99, le imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112 e cooperative sociali di cui alla legge del 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni intercorse
- c.** altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera **b.** del comma precedente siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mentre per i soggetti privati di cui alla successiva lettera **c.** è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata.

**5.2** Sono escluse dagli interventi istituzionali della Fondazione le richieste provenienti da:

- a.** partiti o movimenti politici, ordini professionali, fondazioni ed enti che perseguono, anche indirettamente scopi politici, organizzazioni sindacali, patronati, nonché da associazioni/organizzazioni professionali o di categoria o di sport professionistico
- b.** soggetti che, a giudizio della Fondazione, si interpongano rispetto a bisogni o progetti di altri enti su programmi di raccolta fondi
- c.** persone fisiche
- d.** fondazioni che non siano correttamente registrate ai sensi del D.P.R. del 10/02/2000 n. 361
- e.** aziende speciali, costituite in forma di impresa da enti locali.

**5.3** La Fondazione può individuare nell'ambito dei Bandi, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

La Fondazione si riserva in ogni caso la facoltà di non ammettere enti ed organizzazioni che, già beneficiari di un contributo della Fondazione, non abbiano adempiuto puntualmente agli impegni presi.

Vengono altresì escluse:

- iniziative o progetti già conclusi alla data di presentazione della richiesta
- iniziative che prevedono contributi a copertura di debiti pregressi.



- 5.4** La Fondazione può effettuare erogazioni a favore di persone fisiche esclusivamente nell'ambito di progetti di intervento propri finalizzati alla assegnazione di borse (premi) di studio a favore di studenti presso le istituzioni scolastiche pubbliche e private parificate della provincia di Reggio Emilia o residenti nella provincia che frequentano corsi universitari o post universitari in Italia o all'estero. I criteri e le modalità di intervento sono appositamente stabiliti dalla Fondazione che può avvalersi della collaborazione delle istituzioni scolastiche e di altre istituzioni interessate.
- 5.5** Nel caso di richiesta di contributo per interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici e per il restauro di beni architettonici ed artistici proposte da terzi, la stessa deve essere presentata dall'ente o dagli enti che detengono l'intera proprietà del bene oggetto dell'intervento ovvero, nel caso di presentazione da parte di altri soggetti comunque aventi valido titolo, deve essere corredata dall'autorizzazione dell'ente proprietario ad effettuare l'intervento medesimo ed evidenziato in fase di presentazione un accordo per il godimento del bene di durata almeno decennale. La Fondazione inoltre non finanzia le spese relative alla progettazione di detti interventi. Ad esclusione dei progetti presentati da soggetti istituzionali i contributi possono essere deliberati solo nel caso i lavori siano già avviati. Il piano economico delle richieste in argomento dovrà essere costituito da una quota di cofinanziamento (mezzi propri e/o contributi a fondo perduto già ottenuti da altri soggetti) dimostrabile con relativa documentazione da allegare in fase di richiesta. Verranno esclusi dal costo complessivo eventuali contributi richiesti a terzi diversi dalla Fondazione Manodori e non ancora ottenuti.
- 5.6** La Fondazione non esercita attività creditizia e, di norma, non assume la qualifica di socio in altre fondazioni, enti ed associazioni, da cui possano derivare impegni ed obblighi non predeterminati od a scadenza indeterminata.
- 5.7** La Fondazione, durante la fase istruttoria, laddove necessario, può assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle richieste nel modulo di cui al successivo art. 6, comma 1, finalizzate alla valutazione dell'idoneità del beneficiario al perseguimento delle finalità per le quali è richiesto l'intervento.
- 5.8** Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

## **ART. 6 RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DI TERZI**

- 6.1** Le richieste di contributo da parte di terzi, fatta eccezione per quelle relative a bandi promossi dalla Fondazione di cui ai punti 4.1 comma a. e 4.2, devono essere presentate esclusivamente tramite procedura on line da utilizzare per la compilazione dell'apposito modulo, disponibile sul sito della Fondazione ([www.fondazione-manodori.it](http://www.fondazione-manodori.it)), e per l'invio dei dati. Tale modulo deve essere compilato seguendo le apposite istruzioni, con l'indicazione dei dati richiesti relativi al richiedente, dell'ambito di operatività e delle attività da questi ordinariamente svolte, del contenuto specifico del progetto/iniziativa presentato, dei beneficiari e degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione, delle risorse complessive necessarie e delle relative fonti di finanziamento con l'indicazione specifica dell'ammontare del contributo richiesto alla Fondazione, nonché dei tempi previsti per la realizzazione del progetto/iniziativa.

Per le altre modalità di intervento, la Fondazione si riserva di richiedere la compilazione di specifici moduli e la presentazione di eventuale documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.



**6.2** Le richieste di contributo riferentesi a bandi (comma a. articolo 4.1) o richieste aperte (comma b. articolo 4.1) debbono essere inviate alla Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori esclusivamente firmate dal legale rappresentante con firma autografa o elettronica qualificata-digitale.

**6.3** Alle richieste deve essere allegata la seguente documentazione:

- a.** copia di documentazione idonea a comprovare l'assenza della natura di impresa e dello scopo di lucro in capo al soggetto richiedente, (tale documentazione può essere rappresentata da: atto costitutivo, statuto, attestati di iscrizione ad Albi e Registri, norme di legge, altri atti e documenti aventi carattere costitutivo, ecc.). Nel caso il soggetto richiedente rivesta la natura di ente pubblico la predetta documentazione potrà essere omessa, salvo che la Fondazione ne faccia esplicita richiesta
- b.** copia di documentazione ritenuta utile ad illustrare ulteriormente l'attività/ progetto/ iniziativa per la quale si chiede il contributo nonché la qualità e fattibilità dello stesso (relazioni, progetti tecnici, preventivi di spesa, pareri, studi, ecc.)
- c.** è cura dell'ente richiedente/beneficiario mantenere sempre aggiornata la propria anagrafica nell'area riservata per le richieste online procedendo alla variazione/comunicazione di eventuali cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa, nella natura e forma giuridica o del legale rappresentante.

**6.4** Tutte le richieste devono essere corredate da un idoneo piano finanziario che preveda una copertura autonoma da parte del richiedente:

- a.** pari ad almeno il 75% dell'onere complessivo nel caso di progetti/richieste che abbiano per oggetto la realizzazione di eventi culturali, mostre e convegni
- b.** pari ad almeno il 50% dell'onere complessivo nel caso di progetti/richieste che abbiano ad oggetto la costruzione o la ristrutturazione di immobili
- c.** pari ad almeno il 25% dell'onere complessivo in tutti gli altri casi.

L'onere complessivo, per i soggetti che dichiarano di poter recuperare l'iva gravante sulle spese previste, si intende al netto di detta imposta.

È buona norma rappresentare la solidità finanziaria dell'iniziativa in termini di ampiezza e certezza del cofinanziamento dichiarato, oltre al necessario impegno di mezzi propri dell'ente richiedente, di altre entrate e di contributi a fondo perduto già ottenuti da altri soggetti, utili alla definizione della copertura autonoma da parte del richiedente.



## ART. 7 RICHIESTE DI CONTRIBUTO NON AMMISSIBILI

**7.1** Sono escluse dalla possibilità di ricevere contributi le domande:

- a.** non corredate dalla necessaria modulistica e della documentazione richiesta dalla Fondazione, nonché da un piano dettagliato dei costi per finalità di spesa
- b.** che non prevedono una copertura autonoma del progetto così come indicato al precedente punto 6.4
- c.** che presentano progetti di raccolta fondi per conto terzi
- d.** per progetti che prevedono spese di gestione e/o di personale strutturato proprio del soggetto richiedente per un importo superiore al 20% del costo complessivo del progetto stesso
- e.** che richiedono il sostegno all'attività ordinaria del soggetto richiedente

Per attività ordinaria del soggetto richiedente si intende:

- costi di personale dipendente/strutturato e spese di gestione per il normale funzionamento dell'attività ordinaria ovvero prevalente del soggetto richiedente attinenti al progetto/iniziativa con finalità di carattere sociale
- convegni e pubblicità/publicazioni relativi alla attività ordinaria ovvero prevalente del soggetto richiedente.

**7.2** La Fondazione, per speciali ragioni, si riserva in ogni caso di valutare ed ammettere a contributo progetti che, per caratteristiche del richiedente, adeguatezza e coerenza della soluzione proposta ed efficienza della gestione, prevedono spese di gestione e/o di personale dipendente/strutturato anche in misura superiore a quanto previsto al precedente punto d.

**7.3** Ai fini di ottenere una maggiore efficacia ed efficienza nell'attività contributiva non potranno essere finanziati:

- a.** progetti presentati da enti già beneficiari di un contributo della Fondazione che, al momento della valutazione, non abbiano adempiuto puntualmente agli impegni presi
- b.** progetti sostanzialmente assimilabili nei contenuti presentati dallo stesso ente in anni precedenti e/o che abbiano ricevuto in via continuativa un contributo da parte della Fondazione negli ultimi due esercizi, purché non sia effettuata una esplicita deroga da parte del Consiglio di Amministrazione in virtù della pubblica utilità sociale del progetto o della necessaria continuità nel tempo, identificata dagli organi della Fondazione con esplicita convenzione o atto deliberativo
- c.** progetti presentati da soggetti che non operano stabilmente in relazione al settore cui è rivolta l'erogazione e/o che svolgano una attività prevalente non riconducibile al settore di intervento scelto.



## ART. 8      TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE APERTE

- 8.1** Relativamente ad ogni anno di competenza, le richieste aperte (di cui al comma b. 4.1) devono essere presentate alla Fondazione tramite procedura online improrogabilmente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ogni anno.
- 8.2** Al fine di potere presentare nei termini la “richiesta di contributo” è necessario che il legale rappresentante dell’ente richiedente sottoscriva con la propria firma il modulo prodotto dalla procedura al termine della compilazione della domanda.  
Il modulo può essere firmato digitalmente oppure apponendo la propria firma e successivamente inviato in copia scansionata attraverso la medesima procedura online.
- 8.3** Le richieste di contributo pervenute in periodo e/o modalità diverse da quanto previsto non saranno ammesse a contributo, fatta eccezione per le domande relative ai bandi di cui ai punti 4.1 comma a. e 4.2.

## ART. 9      PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DELIBERE DI EROGAZIONE

- 9.1** Al fine di selezionare le iniziative da finanziare, la Fondazione utilizza metodologie appropriate miranti a consentire, per quanto possibile, che le iniziative siano confrontabili all’interno dello stesso settore o sottosettore.
- 9.2** La Fondazione provvede ad esaminare le richieste di contributo pervenute da terzi.  
Nel caso la domanda risulti incompleta o comunque carente degli elementi richiesti, la Fondazione potrà richiedere le necessarie integrazioni fissando un termine entro il quale la domanda dovrà essere integrata, pena di nullità e procedere all’eventuale invio agli interessati di una prima comunicazione circa la ricezione e la completezza formale.
- 9.3** Sia le iniziative e i progetti propri della Fondazione che le richieste di intervento presentate da terzi sono individuati tramite apposito codice interno, indipendentemente dal loro accoglimento. Tale codice consentirà l’individuazione univoca e il controllo costante dell’iter istruttorio nonché la facile individuazione del relativo esito.  
Per agevolare la gestione delle posizioni la Fondazione si avvale di appositi strumenti e procedure informatiche nonché realizzare schede sintetiche relativamente a ciascuna posizione.
- 9.4** L’individuazione dei singoli progetti da finanziare e la determinazione dell’importo dei relativi finanziamenti viene effettuata dall’organo competente con proprie deliberazioni assunte, di norma, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.
- 9.5** La Fondazione si riserva di valutare in maniera congiunta le richieste che risultano tra loro connesse in relazione ai progetti presentati o ai soggetti richiedenti.
- 9.6** La Fondazione provvede a quanto previsto dal punto precedente attraverso proprie autonome ed insindacabili valutazioni sulla base delle informazioni raccolte mediante l’esame della documentazione presentata e delle ulteriori informazioni eventualmente assunte, tenuto conto delle valutazioni eventualmente espresse da organi consultivi appositamente attivati.



La Fondazione attribuirà le singole domande ai settori oggetto di intervento in funzione delle disposizioni in materia, indipendentemente da quanto indicato al riguardo dal richiedente nel modulo di richiesta di contributo. La Fondazione può tenere conto dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai costi del medesimo, e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

- 9.7** A supporto delle attività relative alla definizione di progetti e iniziative proprie della Fondazione, alla valutazione dei progetti presentati da terzi e alla verifica circa lo stato di realizzazione e i risultati dei progetti finanziati, gli organi della Fondazione possono avvalersi di Commissioni consultive appositamente istituite, formate da personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento della Fondazione. In presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione non reperibile all'interno della propria struttura, la Fondazione può altresì avvalersi di singoli esperti esterni, dotati di provata professionalità nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione dei progetti.

## **ART. 10 CRITERI DI SELEZIONE DELLE RICHIESTE**

**10.1** La Fondazione valuta i progetti presentati in base ai seguenti criteri<sup>1</sup>.

### **a. CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE**

L'esperienza, la competenza, la professionalità, la reputazione e la propensione a mettersi in rete con altri partner rappresentano elementi fondamentali di valutazione della capacità dei proponenti di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte. Vengono adottati gli opportuni meccanismi atti a favorire, ove possibile, il ricambio tra i soggetti finanziati.

### **b. CAPACITÀ DI LETTURA DEL BISOGNO, ADEGUATEZZA E COERENZA DELLA SOLUZIONE PROPOSTA**

La proposta viene valutata in relazione al grado di comprensione delle caratteristiche del bisogno, all'efficacia della soluzione proposta rispetto al bisogno rilevato e alla coerenza della stessa con gli obiettivi e i programmi definiti.

### **c. INNOVAZIONE**

Il contenuto innovativo della proposta in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse rappresenta un elemento da tenere in opportuna considerazione.

### **d. EFFICIENZA**

Le risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa devono essere commisurate agli obiettivi perseguiti e l'impiego previsto deve rispettare criteri di efficienza e di accurata gestione.

---

<sup>1</sup> criteri contenuti nella Carta delle Fondazioni approvata dall'assemblea ordinaria dell'Acri in data 4 aprile 2012



#### **e. SOSTENIBILITÀ**

La proposta viene valutata in relazione alla capacità di proseguire l'azione oltre i termini previsti dal sostegno finanziario della Fondazione, attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

#### **f. CAPACITÀ DI CATALIZZARE ALTRE RISORSE**

La capacità della proposta di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento, e disponibili per un pronto avvio del progetto, rappresenta un elemento di estrema rilevanza per comprendere il livello di credibilità, affidabilità ed efficacia dell'iniziativa e dei suoi proponenti.

#### **g. NON SOSTITUTIVITÀ**

Nel valutare le iniziative la Fondazione persegue un approccio complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico, tenuto conto delle situazioni di contesto.

#### **h. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

La Fondazione porrà attenzione all'efficacia dei meccanismi di monitoraggio e valutazione eventualmente presenti all'interno della proposta e/o della misurabilità degli obiettivi e del programma di attuazione previsto.

### **10.2** Vengono inoltre considerati criteri premianti nella valutazione dei progetti:

- a.** COMPLETEZZA E COMPRESIBILITÀ
- b.** IDEAZIONE E REALIZZAZIONE IN RETE
- c.** COINVOLGIMENTO DI PERSONALE VOLONTARIO E, IN PARTICOLARE, DI VOLONTARIATO GIOVANILE
- d.** CAPACITÀ DI ATTIVARE NUOVE RISORSE UMANE
- e.** DIMENSIONE SOVRA COMUNALE
- f.** RACCORDO CON LA PROGETTAZIONE DI ENTI ED ISTITUZIONI LOCALI
- g.** ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO SANITARIO O SOCIALE.

## **ART. 11 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

**11.1** Le decisioni, positive o negative, sulle richieste di contributo pervenute da terzi sono comunicate dalla Fondazione con lettera. In caso di decisione positiva, la lettera contiene l'impegno all'erogazione del contributo previa documentazione e verifica della realizzazione dell'iniziativa.



- 11.2** Il contributo concesso verrà erogato in un'unica soluzione, a conclusione del progetto, dopo presentazione di idonea documentazione come ai successivi punti 11.5 e 11.7 e in conformità delle disposizioni seguenti. La Fondazione può tuttavia disporre, in virtù delle specifiche di ogni bando, erogazioni anticipate frazionate o dell'intero importo deliberato.
- 11.3** Nel caso di interventi su progetti in bandi specifici o che abbiano ad oggetto la costruzione, la ristrutturazione o il restauro di immobili sarà ammessa l'erogazione frazionata del contributo deliberato per stato di avanzamento. La Fondazione erogherà, di volta in volta, solo la quota proporzionalmente deliberata rispetto al totale dichiarato in sede di richiesta, fatte salve le verifiche di congruità e la completezza della documentazione fornita con riferimento alla realizzazione dell'intero progetto.
- 11.4** L'importo delle erogazioni è assoggettato alle ritenute fiscali tempo per tempo previste dalle normative vigenti in materia.
- 11.5** Parte integrante della richiesta di erogazione è altresì un modulo, approvato dagli organi della Fondazione, da compilare con le indicazioni richieste in ordine:
- alla individuazione del trattamento fiscale applicabile ed alle modalità di erogazione del contributo
  - autocertificazione di veridicità dei documenti prodotti e di esclusiva riferibilità degli stessi
  - all'oggetto del contributo concesso, con l'attestazione di non averli utilizzati per ottenere ulteriori finanziamenti da altri enti sulla parte finanziata dalla Fondazione
- 11.6** Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario ed inviato tramite procedura online con firma autografa o firmato digitalmente, con la relativa documentazione richiesta, alla Fondazione, come condizione per dare corso alla erogazione.
- 11.7** Per mantenere il diritto all'erogazione dei contributi ottenuti il beneficiario, tramite l'apposita piattaforma online, deve obbligatoriamente:
- a.** inviare il consuntivo dei lavori tramite procedura online, che dovrà essere corredato dai seguenti allegati oltre che da quelli richiesti e/o compilabili online:
    - idonea documentazione amministrativa e delle relative attestazioni di pagamento provante le spese sostenute per la realizzazione dell'intero progetto
    - elenco dei documenti per voci di spesa con indicazione dei relativi estremi
    - dettagliata relazione sul progetto realizzato e sui benefici/risultati ottenuti firmata dal legale rappresentante.
  - b.** fornire, in caso di erogazione frazionata di cui al punto 11.3, idonea documentazione comprovante lo stato di avanzamento
  - c.** richiedere alla Fondazione il preventivo consenso scritto, nel caso in cui il contributo assegnato abbia avuto per oggetto la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro o la manutenzione di immobili ed il



beneficiario intenda alienarli o modificarne la destinazione d'uso entro i cinque anni successivi all'erogazione del contributo

- d. evidenziare adeguatamente, nelle comunicazioni relative al progetto, il contributo ricevuto dalla Fondazione secondo le modalità visionabili sul sito della Fondazione medesima.
- 11.8** In caso di accoglimento della richiesta di intervento, su decisione insindacabile degli organi della Fondazione, il contributo assegnato potrà essere totale o anche parziale, rispetto all'importo richiesto.
- 11.9** La Fondazione si riserva la facoltà di subordinare la concessione del contributo richiesto al rilascio, da parte del beneficiario, di idonea garanzia per la restituzione delle somme erogate, relativamente a contributi in un secondo tempo ridotti o revocati (nei casi previsti al successivo punto 12).
- 11.10** La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario, per titoli diversi o allo stesso titolo, non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento del beneficiario nella sua continuazione, per lo stesso o per diverso ammontare così come al precedente punto 7.3
- 11.11** Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione:
- a. ogni eventuale modifica del progetto o iniziativa inerente agli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata e le eventuali variazioni al piano finanziario
  - b. ogni eventuale modifica agli assetti istituzionali e organizzativi del soggetto richiedente come al precedente punto 6.3 lettera d.
- 11.12** La Fondazione, effettuato il controllo di tutta la documentazione richiesta, verificata la sua regolarità ed imputabilità al progetto presentato, eroga le somme concesse solo mediante bonifico su conto corrente bancario di titolarità esclusiva del beneficiario o attraverso specifica richiesta disposizione/modalità pagoPA.
- 11.13** La Fondazione effettuerà la liquidazione delle somme concesse alle seguenti scadenze:
- periodo compreso tra il 15 e il 28 febbraio
  - periodo compreso tra il 15 e il 30 giugno
  - periodo compreso tra il 15 e il 30 novembre di ogni anno.

Le richieste di liquidazione dovranno essere completate entro la fine del mese precedente al primo giorno dei periodi sopra indicati.

Le richieste pervenute fuori dai termini richiesti verranno esaminate nel periodo successivo.

- 11.14** La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, anche attraverso l'ausilio di soggetti terzi, da essa designati, il monitoraggio periodico degli interventi al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche sotto il profilo finanziario, il corretto andamento ed il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto; si riserva, inoltre, di richiedere ulteriore documentazione, anche in momenti successivi alla conclusione del progetto fino al momento della liquidazione del contributo, nonché di compiere ogni accertamento che ritenga opportuno.
- 11.15** Qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, la Fondazione formalizza i rapporti con i beneficiari mediante apposita convenzione.



## ART. 12 PROROGA, REVOCA E DECADENZA DEI CONTRIBUTI

- 12.1** I contributi concessi saranno revocati ove si verifichi il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento o nel caso venga accertata rilevante inesattezza, incompletezza o difformità delle dichiarazioni rese in relazione ai criteri di finanziabilità (ad esempio, costituirà motivo di revoca del contributo, con conseguente obbligo del beneficiario di provvedere alla sua integrale restituzione a semplice richiesta, la comprovata difformità dello statuto presentato in sede di richiesta, oppure l'evidenza della natura lucrativa dell'ente, a prescindere dalla forma giuridica adottata).
- 12.2** È facoltà della Fondazione ridurre l'ammontare del contributo concesso sia nell'ipotesi di ridimensionamento del progetto che nel caso in cui il suo costo finale sia risultato essere inferiore a quanto previsto nel piano finanziario presentato. È altresì facoltà della Fondazione revocare il contributo concesso qualora, a seguito di variazioni che modifichino in maniera sostanziale il progetto e/o di fatti e notizie sopravvenute, a suo insindacabile giudizio, non ritenga più il progetto stesso meritevole del finanziamento deliberato. In tali ipotesi si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 12.7.
- 12.3** La Fondazione si riserva la facoltà di revocare il contributo nel caso di inosservanza dell'obbligo di evidenziare adeguatamente, nelle comunicazioni relative al progetto, il contributo ricevuto.
- 12.4** Il beneficiario decade dal diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione qualora questo non sia impiegato e non ne venga richiesta la liquidazione nei 24 mesi successivi alla comunicazione dell'impegno. La decadenza è accertata tramite delibera degli organi della Fondazione e comunicata all'interessato.
- 12.5** In caso di erogazione anticipata, come previsto al punto 11.2, o frazionata, come previsto al punto 11.3, il beneficiario decade dal diritto di utilizzo del contributo erogato dalla Fondazione, che dovrà immediatamente restituire, in caso di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la legittimazione alla presentazione della domanda.
- 12.6** Si intenderà decaduto dall'erogazione ricevuta, che dovrà immediatamente restituire, il beneficiario che non provveda a richiedere il preventivo consenso scritto previsto al punto 11.7 lettera c.
- 12.7** In caso di riduzione dell'importo del contributo o di sua revoca (art. 12.2) la Fondazione provvederà a richiedere al beneficiario la restituzione dell'eccedenza o dell'intero contributo erogato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. Il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione dell'intera somma indicata dalla Fondazione, maggiorata degli interessi legali conteggiati dalla data di incasso effettivo del contributo, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, senza poter opporre alcuna eccezione di qualsivoglia natura.
- 12.8** In caso di revoca del contributo sono esclusi ogni obbligo ed ogni responsabilità della Fondazione anche verso i soggetti con i quali i beneficiari del contributo stesso avessero assunto impegni.
- 12.9** Eventuali proroghe delle previste tempistiche di realizzazione e rendicontazione dell'intero progetto potranno essere concesse, in via eccezionale e previa verifica della motivazione addotta, e, di norma, per un massimo di 12 mesi, per progetti:
- il cui contributo sia ancora in corso di validità, ovvero, che non siano decorsi 24 mesi dalla formale concessione
  - che risultino già avviati sotto il profilo procedurale e/o operativo



## ART. 13 PUBBLICITÀ

- 13.1** Il presente Regolamento, riportante le procedure per le richieste di sostegno finanziario, i criteri e il processo di selezione delle richieste con l'indicazione delle condizioni di accesso, è reso pubblico attraverso i seguenti mezzi:
- a.** deposito presso la sede della Fondazione con possibilità per chiunque di prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese negli orari di apertura degli uffici al pubblico
  - b.** pubblicazione sul sito Internet della Fondazione ([www.fondazionemanodori.it](http://www.fondazionemanodori.it)), non soggetto a restrizioni di accesso. Sul sito internet della Fondazione sono altresì resi pubblici gli esiti delle richieste di sostegno finanziario secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
- 13.2** I bandi, gli avvisi e i comunicati di cui al Presente Regolamento sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione; eventuale trasmissione ai principali organi di informazione locale ovvero altra modalità ritenuta opportuna.
- 13.3** Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione e le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

## ART. 14 ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

- 14.1** Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° giugno 2026.
- 14.2** Alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda.